

ROADSHOW 2018

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

Wolters Kluwer in tour

Milano, 17 settembre 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Da obbligo normativo ad opportunità organizzativa per il professionista



Prof. Avv. Paolo Parisi, Avvocato tributarista e societario, Professore di diritto tributario SNA

Dott.ssa Alisia Del Grande, commercialista DEL GRANDE NINCI Associati



Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica

Ambiti soggettivo e oggettivo

Modalità di emissione e formato della fattura

Obblighi di conservazione delle fatture elettroniche

Profili sanzionatori

*Effetti della fatturazione elettronica su altri
adempimenti*

**NORMATIVA E
PRASSI DI
RIFERIMENTO**

Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127

Legge 27 dicembre 2017 n.205

Provvedimenti AE nn. 73203/2018 e 89757/2018

Circolare AE n. 8/E/2018

Provvedimento AE n. 117689/2018

DL 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018 n. 96

Circolare AE n. 13/E/2018

Circolare Confindustria 8/6/2018

Circolare Assonime 6/7/2018 n. 17



Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse(e le relative variazioni) per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato **dovranno essere**

obbligatoriamente in formato elettronico

utilizzando il Sistema di Interscambio.

Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica (1)



La **legge di Bilancio 2018** anticipa già al 2018 l'introduzione della fatturazione elettronica per alcune operazioni

1.7.1018: obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di benzina o di gasolio per autotrazione da parte di soggetti passivi Iva. Prorogata al 1° gennaio 2019 dal DL n. 87/2018 (vedi infra).

1.7.2018: obbligo di emettere la fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

1.9.2018: obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori privati turisti extra Ue di importo complessivo superiore a 154,94 euro (ai sensi dell'art.38 quater del DPR n. 633/1972).

Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica (2)

Chiarimenti della circolare n. 13 del 2 luglio 2018 in tema di fatturazione elettronica nella cessione dei carburanti per motori

Con riguardo al primo settore, l'Agenzia ha ribadito che la proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 riguarda esclusivamente le **cessioni presso impianti di distribuzione stradale**, non interessando quindi le operazioni intermedie come, ad esempio, quelle poste in essere dal grossista nei confronti del distributore.

Con la circolare n. 17 del 6 luglio 2018, **Assonime** ha precisato che pertanto non sono interessate alla proroga neppure le cessioni effettuate dalle imprese petrolifere a soggetti esercenti imprese, arti e professioni nei contratti di “netting”. In questo caso, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell'impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest'ultima nei confronti del soggetto che acquista il carburante con detta modalità.

Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica (3)

Chiarimenti della circolare n. 13 del 2 luglio 2018 in tema di fatturazione elettronica nella cessione dei carburanti per motori

È stato precisato, inoltre, che l'obbligo anticipato di emissione di fatture elettroniche non riguarda benzine o gasoli per aeromobili, imbarcazioni, trattori agricoli e, più in generale, carburanti per veicoli diversi da quelli che "circolano normalmente su strada" (Cfr. artt. 53, 54 e 55 del DLgs. 285/92). Nel caso in cui, al momento della cessione, non vi sia certezza in ordine alla tipologia e al possibile utilizzo del carburante, occorrerà procedere comunque all'emissione della fattura elettronica.

Dalla fattura cartacea alla fattura elettronica (4)

Chiarimenti della circolare n. 13 del 2 luglio 2018 in tema di fatturazione elettronica nell'ambito dei subappalti pubblici

Quanto ai subappalti pubblici, l'Agenzia ha chiarito che devono essere ricompresi nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica i soggetti che abbiano un coinvolgimento diretto nei confronti della stazione appaltante pubblica, che siano titolari di contratti di appalto propriamente detto o coloro che rivestano la qualifica di subcontraenti. Non possono quindi essere assoggettati all'obbligo, ad esempio, coloro che forniscono beni all'appaltatore senza conoscere l'utilizzo che di tali beni verrà fatto da quest'ultimo. Sempre in tema di subappalti, l'Amministrazione ha chiarito che non sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 le prestazioni rese nei confronti di committenti che non siano pubbliche amministrazioni, pur essendo da queste controllati o partecipati. L'adempimento anticipato, infine, non si estenderà neppure ai rapporti fra consorzio e consorziante, anche laddove il primo sia tenuto all'obbligo in ragione di un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Ambiti
soggettivo e
oggettivo
della fattura
elettronica

Soggetti coinvolti

Soggetti esclusi

Operazioni soggette

Operazioni verso e da soggetti non stabiliti

Soggetti coinvolti (1)

Sono interessati dalle nuove disposizioni:

1. i soggetti **residenti**
 2. i soggetti **stabiliti**
 3. i soggetti **identificati**
- nel territorio dello Stato.

Mentre il primo gruppo (soggetti residenti) non presenta particolarità o difficoltà interpretative, il secondo ed il terzo introducono di fatto l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti non residenti per le operazioni IVA da essi poste in essere e aventi rilevanza in Italia.

Soggetti coinvolti (2)

Per soggetti stabiliti, si intendono i soggetti non residenti che agiscono ai fini IVA in Italia mediante:

- una sede secondaria;
- una stabile organizzazione.

Soggetti coinvolti (3)

Tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione. La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Soggetti coinvolti (4)

Diversamente, è possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria:

- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Operazioni soggette (1)

Dalla lettera della norma si evince che tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA sono interessate dall'obbligo di fatturazione elettronica, quindi sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

La fatturazione elettronica si applica anche in relazione alle variazioni in aumento (fattura integrativa), ai sensi dell'art. 26, comma 1, e in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, comma 2 e ss. del DPR. n. 633/1972.

Tale obbligo vale per le operazioni domestiche poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA residenti (quindi, le operazioni che possono essere chiamate "B2B") e di soggetti privati (operazioni "B2C").

Operazioni soggette (2)

Con riferimento ai soggetti privati (B2C), è previsto che *“le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura”*.

Operazioni verso e da soggetti non stabiliti (1)

Le operazioni rese nei confronti dei soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, possono qualificarsi come:

- cessioni intracomunitarie di beni;
- esportazioni di beni;
- operazioni non rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633/1972, rese nei confronti di un soggetto non residente (rectius, committente soggetto passivo estero o soggetto privato estero), ma soggette a fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis del medesimo decreto. Tra queste operazioni si segnalano le prestazioni di servizi c.d. "generiche" non rilevanti in Italia ai sensi dell'art. 7-ter, rese nei confronti di committente soggetto passivo estero.

Operazioni verso e da soggetti non stabiliti (2)

Tali operazioni non sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, ma possono essere fatturate secondo le consuete modalità cartacee.

Le cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (compresi coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica ma costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture (elenco clienti e fornitori transfrontaliero).

Aspetti
operativi
della fattura
elettronica

Emissione

Trasmissione

Ricezione

Conservazione

Emissione (1)

Per “**fattura elettronica**” si intende il documento informatico emesso in formato strutturato (XML, ovvero eXtensible Markup Language) inviato al Sistema di Interscambio (SDI) di cui al DM 7.3.2008 e recapitato da questi al soggetto ricevente (Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, § 1.1)



Alla fattura elettronica è possibile **allegare documenti** (chiarimento operativo della circolare n. 13/2018), ad esempio nelle ipotesi di «inversione contabile» cui all’art. 17 del DPR 633/1972, l’integrazione potrà avvenire predisponendo un documento da allegare al file della fattura, contenente sia i dati per l’integrazione, che gli estremi della stessa.

Emissione (2)

La **fattura è emessa** quando ricorrono i presupposti dell'IVA (oggettivo, soggettivo e territoriale) e deve essere comunque emessa, anche per le tipologie di operazioni elencate dall'articolo 21 del decreto IVA.



Emissione (3)

Nel nuovo quadro regolatorio, anche le **note di variazione in aumento o in diminuzione ai fini IVA**, dal prossimo 1° gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in formato elettronico (dal prossimo 1° luglio 2018 quelle riguardati il settore dei carburanti e degli appalti pubblici).



Nulla cambia con riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere, anche a fronte del nuovo obbligo di emissione in formato elettronico, quelli specificamente individuati dall'articolo 26 del DPR n. 633/1972.

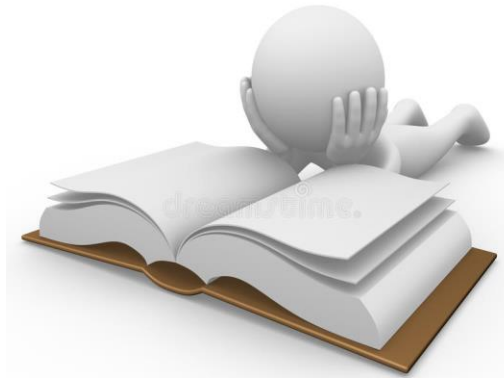
Emissione (4)

Essa deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento previsti dall'**art. 21 del DPR n. 633/1972** ovvero, nel caso di fattura semplificata quelli stabiliti dall'**art. 21-bis del DPR n. 633/1972**.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la fattura è un documento che, oltre ad adempiere ad un obbligo tributario, consente di gestire molteplici processi aziendali, è comunque possibile integrare i contenuti previsti dalla normativa sopra citata, con altre informazioni che possono permettere una integrazione nella gestione del ciclo attivo e passivo dei contribuenti.

L'Agenzia conferma che tali ulteriori elementi sono opzionali e non influenzano in alcun modo l'esito dell'invio.

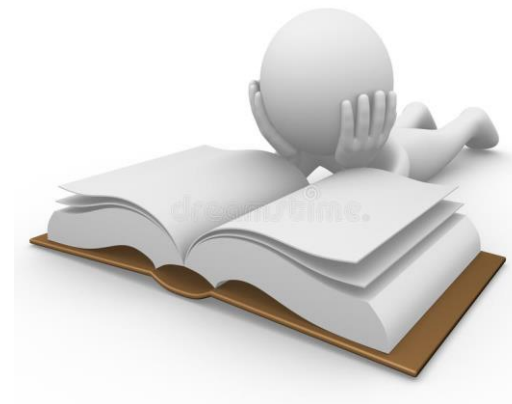
Emissione (5)



La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

Emissione (6)



- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, comma 1, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, DL 30 agosto 1993, n. 331;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Emissione (7)

Indirizzo Pec e codice destinatario

E' opportuno precisare che il soggetto emittente dovrà sempre compilare il campo del "Codice destinatario", pena lo scarto del documento. L'Agenzia delle Entrate ha previsto che, laddove l'emittente non conosca tale dato, potrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale di 7 zeri ("0000000").

Invece il Sistema di Interscambio, in assenza di indicazione del canale telematico da parte del cedente/prestatore, metterà a disposizione la fattura nell'area web del cessionario/committente, lasciando poi al primo l'onere di comunicare al secondo la messa a disposizione del documento.



Emissione (8)

Le norme in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini ordinari di emissione dei documenti: la fattura deve essere emessa (e trasmessa) entro le ore 24 del giorno dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (**fattura immediata**).

Ovviamente in caso di **fattura differita**, l'articolo 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/1972 ammette la possibilità, sia per le cessioni di beni, che per le prestazioni di servizi (in presenza di determinate condizioni) di emettere (e trasmettere) la fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oggetto della transazione. In questo caso l'esigibilità dell'imposta segue comunque il momento di effettuazione dell'operazione e quindi l'IVA va liquidata con riferimento al mese o trimestre di effettuazione dell'operazione stessa.

Trasmissione (1)

Il cedente/prestatore o, per suo conto, l'intermediario deve trasmettere la fattura elettronica al SDI, avvalendosi:

- della posta elettronica certificata (PEC);
- dei servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app;
- del sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (File Transfer Protocol).

Le ultime due modalità richiedono il previo accreditamento al SDI.

La trasmissione delle fatture può essere fatta **singolarmente** o in un **lotto di fatture**, sempreché siano emesse dal medesimo soggetto nei confronti del medesimo destinatario.

Trasmissione (2)

La fattura elettronica deve essere in ogni caso tempestivamente trasmessa **entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione** ovvero, in deroga, nei termini previsti per la fattura differita.

I tempi di elaborazione sono irrilevanti, in quanto, come chiarito Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “.

La circolare 2 luglio 2018 n. 13 tuttavia precisa che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, in considerazione del necessario processo di adeguamento tecnologico-organizzativo richiesto ai contribuenti, l'invio del file fattura con un minimo ritardo, comunque **tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta**, costituisce violazione non punibile.

Trasmissione (3)

È il caso di osservare che la non punibilità dovrebbe operare anche a regime, siccome la violazione considerata assume valenza meramente formale, non arrecando pregiudizio all'azione di controllo degli Uffici.

Dopo l'invio al SDI il trasmittente riceverà un «avviso di ricezione» da parte del sistema informatico, che non ha però valenza agli effetti fiscali; è da questo momento che iniziano i controlli da parte del SDI.

Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (1)

Il SDI, effettua il controllo su ciascun file di fatture elettroniche ricevute.

La notifica del controllo sarà inviata dal SDI nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Se il sistema rileva qualche anomalia, la fattura viene scartata e ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, **la mancata emissione della fattura stessa**.

Il rilascio della notifica di scarto della e-fattura comporta, evidentemente, in capo all'emittente la necessità di doversi attivare per correggere l'anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi. Per tale ragione è importante che l'emittente abbia un riscontro celere sull'esito dell'invio.

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione del videoforum del 24 maggio 2018, ha chiarito che, in caso di scarto, l'emittente ha 5 giorni di tempo per ritrasmettere la fattura senza che siano applicate sanzioni.

Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (2)

Ricevuta di Scarto

Le motivazioni che comportano lo scarto della fattura elettronica sono state dettagliatamente individuate - nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento – rimandando, di fatto, esclusivamente a **errori formali o a incongruenze nella compilazione del file xml della fattura.**

A titolo esemplificativo, una fattura elettronica potrà essere scartata dal SDI nel caso in cui sia inviata in un formato differente da quello *xml* o manchi un dato obbligatorio prescritto dalla disciplina IVA (es. partita IVA dei soggetti coinvolti, data, numero, etc.) o del Codice destinatario. Inoltre, sarà scartata una e-fattura che rechi l'indicazione di una data posteriore a quella dell'invio oppure, ancora, comporta lo scarto l'incongruenza tra i dati indicati (es. indicazione dell'aliquota IVA pari a zero e contestuale mancata indicazione della motivazione di non imponibilità, oppure, indicazione di aliquota pari a zero ma imposta diversa da zero, etc.).



Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (3)

Ricevuta di Scarto

Solamente nel caso in cui la e-fattura sia firmata elettronicamente, il SDI effettuerà i controlli di validità del certificato di firma che, nel caso non risulti idoneo, comporterà lo scarto del file.

Si segnala che il SDI non effettua controlli nel merito dei dati inseriti ma, come detto, controlla esclusivamente l'avvenuta compilazione dei campi obbligatori ai fini della disciplina IVA. L'unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell'esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell'Anagrafe tributaria mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici.

CRITICITÀ

Invio di un lotto di e-fatture



Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (4)

Ricevuta di Scarto

Verificato l'errore la fattura elettronica deve essere trasmessa di nuovo.

La circolare n. 13/2018 ha precisato che, al momento del nuovo inoltro, la fattura scartata dal SDI andrebbe, preferibilmente, emessa con la data e il numero del documento scartato. Le verifiche sulla nuova fattura non comportano, infatti, il rifiuto della stessa, laddove numero e data siano coincidenti rispetto a quella precedentemente scartata.

Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, **ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta**, sarà consentita:

- l'emissione di una nuova fattura con una diversa data e numerazione, purché risulti un collegamento con il documento precedentemente rifiutato, che renda evidente la tempestività della fattura rispetto all'operazione documentata, o, in alternativa,
- l'emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti una numerazione specifica, dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente (es. fattura 1/R del 10 gennaio 2019 in sostituzione della fattura 1 del 2 gennaio 2019).

Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (5)

Ricevuta di Scarto

In merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto, potrebbe accadere che la fattura emessa sia immediatamente contabilizzata, con la conseguenza che, in caso di scarto, sarebbe difficoltoso **riemetterla con il medesimo numero progressivo**.

Se il cedente/prestatore ha già contabilizzato il documento, dovrà procedere ad una **nota di variazione interna**, senza trasmetterla al SDI.

Controllo della Fattura elettronica da parte del SDI (6)

Una volta superati i controlli da parte del SdI, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una “**ricevuta di consegna**” della e-fattura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile per motivi tecnici, riceverà una “**ricevuta di mancato recapito**”, che informa il trasmittente della “messa a disposizione” del documento nell'area web privata del destinatario. Il cedente/prestatore deve informare il cliente.

Nel caso non si riesca a consegnare il documento al destinatario, e lo stesso venga “messo a disposizione” nella sua area privata, il SdI continuerà a fare ulteriori tentativi di recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi. Indipendentemente dall'esito di tali tentativi, il trasmittente può ritenersi certo dell'avvenuta emissione della fattura elettronica sin dal momento della ricezione della ricevuta di mancato recapito.



Le due comunicazioni rappresentano per l'emittente la prova dell'emissione della fattura elettronica.

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (1)

La fattura elettronica può essere consegnata al cessionario/committente o ad un altro soggetto suo intermediario.

Importante sottolineare che le soluzioni tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate permettono di far recapitare la fattura elettronica anche laddove non si conosca l'indirizzo telematico del destinatario, senza imporre eccessivi oneri procedurali a carico dei cedenti o prestatori.

Al pari di quanto chiarito per la trasmissione, molto opportunamente, il provvedimento prevede, a favore del destinatario, differenti procedure di ricezione della fattura elettronica, che potranno essere valutate e adottate a seconda del livello di informatizzazione proprio del singolo operatore economico interessato al nuovo obbligo.

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (2)

Nello specifico i documenti elettronici potranno essere ricevuti mediante:

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- un servizio di cooperazione applicativa, tramite il modello “web service” (SdiCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo FTP (SdiFTP).

La prima procedura è la più immediata, in quanto non richiede un accreditamento ma è sufficiente comunicare al proprio fornitore l'indirizzo PEC che deve essere indicato nella e-fattura. Nel caso, invece, si utilizzi una delle due ultime procedure (SdiCoop o SdiFTP), il ricevente deve preventivamente accreditarsi al Sistema di Interscambio e ottenere il “codice destinatario” da comunicare al proprio fornitore al fine di consentire il corretto indirizzamento della e-fattura

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (3)

Per agevolare il processo di recapito, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un sistema di preregistrazione basato sulla partita IVA, che consente al cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di acquisto. In tal caso, il SDI recapita le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alla partita IVA del cessionario/committente attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni manifestate in sede di compilazione del campo "Codice Destinatario".

Il servizio è disponibile all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" raggiungibile dal sito dell'Agenzia delle entrate e accessibile attraverso le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale servizi) o attraverso le credenziali Entratel o Fisconline. L'operatore può delegare un intermediario.

L'utilizzo dei servizi di registrazione delle fatture e di generazione del QR-Code è facoltativo. Conseguentemente, il soggetto passivo avrà comunque la possibilità di comunicare di volta in volta i propri dati al fornitore.

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (4)

Il recapito della fattura al destinatario, attestato con l'invio al soggetto trasmittente della "ricevuta di consegna" della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Per quest'ultimo, ai fini dell'individuazione del termine iniziale per l'esercizio della detrazione dell'Iva, assume rilevanza la data di ricezione della fattura o, nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al cessionario/committente, quella di presa visione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui la fattura è resa disponibile.

Per il destinatario la **data di ricezione** della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la **decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione**.

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (5)

Si ricorda, infatti, che a seguito della modifica degli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, sono stati significativamente ridotti i termini per esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture d'acquisto. L'attuale formulazione dell'articolo 25, infatti, dispone che le fatture di acquisto debbano essere registrate al più tardi entro il termine della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura; la circolare n. 1/2018 ha inoltre precisato che per detrarre l'IVA deve esserci esigibilità dell'imposta e possesso della fattura di acquisto.

Ricezione della fattura da parte del cessionario/committente (6)

Quando il commissionario/committente non riceve la fattura dal proprio fornitore o riceve una fattura irregolare è tenuto ad emettere il documento fiscale “autofattura”, al fine di regolarizzare l’operazione (ex **articolo 6, comma 8, lettere a) e b), DLGS n. 471/1997**). Anche tale documento dovrà essere emesso in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio.

La procedura di regolarizzazione, oltre all’emissione dell’autofattura prevede la consegna della stessa ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con la fatturazione elettronica a regime, tale adempimento non sarà più necessario in quanto sarà sufficiente la trasmissione dell’autofattura al SdI.



Conservazione delle fatture elettroniche (1)

Ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Conservazione delle fatture elettroniche (2)

Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Conservazione delle fatture elettroniche (3)

Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio gratuito (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

Profili
sanzionatori

Sanzioni

Sanzioni (1)

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste (quindi senza utilizzare il Sdi o utilizzando un formato diverso da quello obbligatorio XML), la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Sanzioni (2)

Art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997

Comma 1:

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio (**la sanzione non può essere inferiore a euro 500**). Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Sanzioni (3)

Art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997

Comma 2:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% e 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (**la sanzione non può essere inferiore a euro 500**).

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Sanzioni (4)

Naturalmente il cessionario o committente, per evitare di incorrere nelle sanzioni sopra indicate può seguire la procedura prevista dall'art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, una volta trascorsi 4 mesi dall'effettuazione e procedendo alla regolarizzazione dell'operazione entro i 30 giorni successivi. Il medesimo art. 1, comma 909 prevede che anche tali obblighi documentali siano adempiuti mediante il Sistema di Interscambio, pertanto anche l'emissione dell'autofattura (da emettere in luogo della fattura non ricevuta) deve avvenire utilizzando la piattaforma informatica.

Effetti della
fattura
elettronica
su altri
adempimenti

Abrogazione dello «Spesometro»

Trasmissione telematica delle operazioni con
soggetti non stabiliti

Semplificazioni contabili

Credito d'imposta per gli esercenti di Impianti di
distribuzione del carburante

Abrogazione dello «Spesometro»

La trasmissione elettronica consente l'abolizione degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL n. 78/2010) ancora previsti per l'anno d'imposta 2018.



Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (1)

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; diversamente, per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la medesima norma ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura.



Al riguardo, Confindustria ha, sin da subito, espresso la propria preoccupazione in merito al rischio di costringere le imprese a gestire differenti modalità di fatturazione e di comunicazione dati, con conseguente duplicazione dei costi amministrativi.

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (2)

Il provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, ha precisato che **è possibile la trasmissione delle fatture elettroniche emesse verso soggetti esteri**; nel caso in cui non si disponga di un Codice destinatario valido la fattura emessa potrà essere mandata al SDI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X ("XXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento. Evidentemente dovrà essere prodotto anche il documento analogico, almeno che non ci sia un accordo con il cliente estero.

Durante il seminario sulla fatturazione elettronica organizzato da Confindustria, in data 6 giugno 2018, l'Agenzia ha confermato che la trasmissione della fattura emessa in formato elettronico nei confronti di soggetti esteri, rappresenta una procedura alternativa alla trasmissione telematica dei dati fatture.

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (3)

Con la fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, l'obbligo dell'invio dei dati delle fatture (c.d. «**SPESOMETRO**») rimarrà soltanto per le operazioni verso/da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale e per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI.

L'obbligo alla trasmissione dei dati delle fatture «transfrontaliere» emesse e ricevute sarà effettuato indicando: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta oppure la tipologia dell'operazione.

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (4)

La trasmissione andrà effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute.



L'omissione o l'errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Semplificazioni contabili

Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:

- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi;
- le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia, verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

Credito d'imposta per gli esercenti di Impianti di distribuzione del carburante

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico; tale credito è utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.



Procedure da seguire per prepararsi alla e-fattura (1)

Scelta del canale di trasmissione: per il canale PEC (Posta Elettronica Certificata) non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo (da valutare se attivare una PEC apposita per la fatturazione elettronica); per Web-service, Porta di Dominio o FTP va inviata la richiesta di accreditamento al SDI (con attribuzione di uno o più codici destinatario).

Valutazione dello strumento software per il corretto “dialogo” con il SDI per l’emissione e ricevimento delle fatture elettroniche. La struttura informatica deve essere in grado di inviare e ricevere i documenti e gestire i diversi messaggi (ad es. notifica di accettazione, notifica di rifiuto); dovrà altresì prevedere i controlli preventivi anticipando le verifiche del SDI.

Procedure da seguire per prepararsi alla e-fattura (2)

Contatti con i propri clienti e fornitori per la comunicazione della PEC o dei codici destinatario e richiesta agli stessi della PEC o dei codici ai medesimi attribuiti, provvedendo conseguentemente a integrare le rispettive anagrafiche.

Inserimento dei codici destinatario sulla propria carta intestata, sul sito web, etc.

Individuazione delle funzioni aziendali che avranno accesso al software di gestione delle fatture elettroniche e definire le attività ad esse demandate, anche in termini di accettazione/rifiuto delle fatture.

Opportunità di correggere i dati che, da un punto di vista fiscale, sono incompleti/errati e che, pertanto, potrebbero non superare il controllo sintattico dello SDI (ad esempio, codice fiscale / partita Iva errati), anche alla luce delle anomalie riscontrate sulle anagrafiche dei clienti in sede di predisposizione dello spesometro.

Procedure da seguire per prepararsi alla e-fattura (3)

Verifica adempimenti per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (in proprio, delega a SDI o delega a terzi).

Verifica se nel tracciato XML delle fatture elettroniche possono essere inseriti dei campi opzionali che consentano di gestire informazioni di interesse del soggetto emittente e/o del soggetto destinatario.

Valutazione dell'apposizione della firma digitale sul file XML anche verso clienti diversi dalla PA e verifica della validità del certificato di firma.

Per le piccole realtà imprenditoriali è possibile delegare il proprio consulente fiscale per il ricevimento e l'emissione delle fatture elettroniche. Egli agirà come intermediario.



Memorizzazione e
trasmissione dati
corrispettivi

Ambito soggettivo

Introduzione del nuovo
documento commerciale per
certificazione corrispettivi

Memorizzazione dei corrispettivi

Ambito soggettivo

Il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. n. 127/2015 è rivolto ai soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate ex art. 22 del DPR n. 633/1972. Tali soggetti possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Memorizzazione dei corrispettivi

La relativa opzione (5 anni), come disposto con i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070 e n. 182017, deve essere esercitata:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione dei medesimi regimi;
- esclusivamente in via telematica, mediante l'apposito servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Memorizzazione dei corrispettivi

A fronte di tali adempimenti, i soggetti in argomento sono esonerati:

- dall'obbligo di certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente);
- dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro di cui all'art. 24 del DPR n. 633/1972.

Memorizzazione dei corrispettivi

Nuovo documento commerciale (1)

Effettuata l'opzione, il documento consegnato al consumatore finale non è il classico scontrino fiscale, ma un «documento commerciale» le cui caratteristiche sono state definite dal DM 7.12.2016.

Il “documento commerciale” può essere emesso, alternativamente:

- su supporto cartaceo, purché con dimensioni tali da assicurarne la leggibilità, la gestione e la conservazione nel tempo;
- in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, garantendone l'autenticità e l'integrità.

Memorizzazione dei corrispettivi

Nuovo documento commerciale (2)

Il “documento commerciale” deve riportare almeno i seguenti **elementi**:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere indicato il solo numero di autorizzazione all'immissione in commercio);
- ammontare del corrispettivo complessivo;
- ammontare del corrispettivo pagato.

Memorizzazione dei corrispettivi

Nuovo documento commerciale (3)

Il nuovo documento può assumere efficacia:

- ai soli fini commerciali, se emesso nel rispetto del contenuto minimo previsto dall'art. 2 del DM 7.12.2016;
- sia ai fini commerciali che ai fini fiscali, se integrato con il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

I commercianti al minuto sono obbligati a emettere il “documento commerciale” valido ai fini fiscali qualora la richiesta di emissione del medesimo sia avanzata dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Memorizzazione dei corrispettivi

Nuovo documento commerciale (4)

Nel primo caso, il documento certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Memorizzazione dei corrispettivi

Nuovo documento commerciale (5)

Nel secondo caso, il documento è idoneo altresì a:

- certificare le spese sostenute per la relativa deduzione ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- certificare le spese sostenute per la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- sostituire il documento di trasporto ai fini dell'applicazione della fatturazione differita ai sensi dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72.

Grazie per l'attenzione

Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi, non intende pertanto essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale.